



Provincia di Benevento

SERVIZIO CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI AMMINISTRATIVI

CHECK LIST 6 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI/ SERVIZI E FORNITURE PNRR

(si applica alla determinazione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente in tema di PNRR adottato a decorrere dal 1°luglio 2023)

N.B: valgono le stesse regole previste per le check list nn. 1,2 3 e 4 ma con le caratteristiche contenute nelle parti A,B e C

CHECK LIST N.6		
PARTE – A - GENERALE		
n.	ELEMENTI	NOTE
1	<u>Intestazione:</u> Logo EU e Riferimento esplicito, nell'atto e nell'eventuale documentazione allegata, al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU (Reg. UE 2021/241, art.34).	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
2	<u>Oggetto:</u> Indica in sintesi il contenuto del provvedimento con richiamo al PNRR alla specifica linea d'investimento.	L'oggetto dovrà recare la seguente dicitura: "PNRR Missione Componente Linea Investimento – Intervento Determinazione di affidamento_____ (indicare modalità), ai sensi dell'art. _____(indicare norma giuridica di riferimento) del D.Lgs.n.36/2023, dei lavori/servizi/forniture di..... (CUP).....(CIG).....".
3	<u>Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto</u>	
4	<u>Riferimenti di diritto:</u> - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art. 192); - D.Lgs. n. 36/2023; - Regolamento interno in materia di contratti pubblici; - Regolamento di contabilità; - Protocollo di legalità.	

5	<u>Indicazione estremi deliberazione di approvazione del:</u> - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000); - Piano Esecutivo di Gestione; - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).	
PARTE – B- AFFIDAMENTO DIRETTO		
1	<u>Motivazione</u> in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro servizio/fornitura che si intende realizzare/acquisire e che sussistono le condizioni per il ricorso alla procedura di affidamento diretto.	Indicazione relativa all'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione della tipologia di lavoro/servizio/fornitura oggetto dell'affidamento.
2	<u>Richiamo all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre deve individuare i seguenti elementi, come sviluppati nei punti successivi della presente check list:</u> - l'oggetto; - l'importo, - il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. <u>Va fatto espresso riferimento all'acquisizione:</u> - del CUP, se trattasi di affidamento per il quale è richiesto tale codice; - del CIG, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici. Si segnala che la richiesta di CIG per le procedure assoggettate al D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate a decorrere dall'1/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP).	L'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che: <i>"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.</i> <i>2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".</i> La relazione illustrativa del codice chiarisce che, nel caso di affidamento diretto, il provvedimento con cui si esterna la decisione dell'Ente di contrarre <i>"è direttamente costitutivo dell'affidamento"</i>.

3	<u>Indicazione dell'oggetto dell'affidamento con le caratteristiche dei lavori/servizi/forniture che si intendono realizzare, con il richiamo espresso, nel caso</u> - di lavori: ▪ alla circostanza che, dato l'importo dell'affidamento (inferiore ad € 150.000,00), non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; ▪ agli atti di approvazione delle varie fasi progettuali, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023; ▪ agli estremi dell'atto di validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, ▪ all'attestazione del Direttore dei lavori relativa alla cantierabilità dell'opera (nel caso sia presente il progetto esecutivo) ; - di servizi: ▪ alla circostanza che, dato l'importo dell'affidamento (inferiore ad € 140.000,00), non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; ▪ all'atto di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023; ▪ al rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 512 della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività.	
4	Riferimento: - alla fonte finanziaria (PNRR, Missione, Componente, Misura); - all'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione con la procedura per la realizzazione dell'intervento	
5	<u>Richiamo al cronoprogramma, alla tempistica ed alle condizioni previste per il conseguimento delle milestone e target dell'intervento, riferite all'intero intervento</u>	
6	<u>Attestazione che il CSA ed il contratto di affidamento contengono:</u> - adeguata disciplina degli obblighi connessi alle condizioni PNRR; - adeguata disciplina degli obblighi connessi	

	- i requisiti ulteriori ed in particolare i DNSH - adeguata disciplina degli obblighi connessi con gli obblighi trasversali; - adeguata disciplina delle penali da ritardo e del premio di accelerazione;	
7	<u>Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in osservanza:</u> - dei criteri fissati dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D. Lgs. n. 36/2023; - della relativa copertura contabile.	L'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che <i>"Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto"</i>. Il comma 6, prevede, altresì, che <i>"La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino"</i>. L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>"Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."</i>
8	<u>Indicazione della procedura di affidamento seguita con espresso riferimento:</u> - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo; - al ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (es. MEPA); - all'adeguatezza del contratto collettivo nazionale applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto.	La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: <i>"1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i> <i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</i> <i>3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"</i>. Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato espresso in sede di approvazione delle Linee guida ANAC in materia di procedure sotto soglia (parere n. 1.312/2019): <i>«Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato</i>

		(molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri. Nel medesimo parere, il Consiglio di Stato afferma che a tal fine è possibile fare riferimento ai criteri sintomatici individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia n. 318/2016, ossia: 1. esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (purché reali e non fittizie); 2. consistenza dell'importo dell'appalto; 3. presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi; 3. luogo di esecuzione dei lavori; 4. caratteristiche specifiche dei prodotti; 5. caratteristiche tecniche dell'appalto; 6. precedenti appalti analoghi indetti dalla medesima o da altra stazione. Si segnala, altresì, che con circolare n. 298 del 20/11/2023, il (MIT), ha chiarito che è possibile ricorrere alle procedure ordinarie anche per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, oltre all'ipotesi, espressamente prevista nell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, di esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Nella suddetta circolare, in particolare, si ribadisce che <i>"le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE"</i>.
9	<u>Indicazione delle modalità di scelta dell'operatore economico affidatario e delle ragioni sottese alla stessa, dando conto:</u> 1. del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (cfr. art. 50, comma 1, lett. a); 2. della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 3. di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario; 4. della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e ai seguenti elementi:	La disciplina introdotta dall'art. 50, comma 1, lettere a), del D.Lgs. n. 36/2023 comporta che l'affidamento diretto ivi disciplinato è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prescrizioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto dei principi generali enunciati dal Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n.36/2023 Con riferimento al punto 4), al fine di dare atto della congruità del prezzo, ci si può avvalere di strumenti come la verifica di listini pubblici o presenti in mercati elettronici pubblici, il riferimento a propri precedenti affidamenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, l'acquisizione informale di preventivi aventi lo scopo di sondare il mercato e comprendere quale tra gli operatori economici sondati abbiano requisiti e interesse a negoziare sulla base appunto di un

- congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo da parte dell'affidatario; - adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (può essere inserita la seguente dicitura: <i>"dare atto dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in quanto l'affidatario ha dichiarato di utilizzare il medesimo CCNL come individuato dalla stazione appaltante" oppure "ha dichiarato di applicare il CCNL codice _____ comprovando adeguatamente l'equivalenza delle tutele economiche e normative"</i>) - comprovato impegno dell'affidatario al rispetto delle clausole sociali sopra individuate (se previste) e alla debita dichiarazione in offerta dei propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023; 5. del rispetto del principio di rotazione (cfr. art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023); Si rammenta che il D.Lgs. n. 36/2023 anche per i contratti inferiori alle soglie comunitarie impone il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II, ossia: - dei principi di carattere generale di cui agli articoli da 1 a 12 (tra gli altri, i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro); - di alcuni principi di carattere procedurale, articoli da 13 a 18 (nomina del Responsabile Unico di Progetto, del metodo di calcolo del valore dell'appalto, del conflitto di interessi e delle fasi della procedura e della stipula); - dei principi in materia di digitalizzazione articoli da 19 a 36 (principi e diritti digitali, trasparenza, ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e procurement, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, Piattaforme di approvvigionamento digitale, regole tecniche e di pubblicità legale degli atti, uso	preventivo di massima della spesa, che sarà lo spunto per la successiva vera e propria negoziazione scaturente nell'affidamento diretto. Con riferimento al punto 5), ossia il rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che <i>"è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi"</i>. La menzionata disposizione risulta innovativa nella parte in cui non prevede che la rotazione si applica anche nei confronti degli operatori economici invitati alla precedente procedura ma non risultati aggiudicatari. E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi: - in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro. - nei casi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023). Con riferimento ai cd. microaffidamenti (inferiori a 5.000 euro), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 2145 del 18 luglio 2023, ha rammentato che, anche per tali affidamenti, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio della fiducia di cui all'art. 2 oltre che l'art. 14, comma 6, secondo cui <i>"un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino"</i>. Si segnala, altresì, il parere Anac n. 58 del 10 novembre 2023, secondo cui derogare al PRINCIPIO di ROTAZIONE DEGLI APPALTI per ragioni di urgenza è illegittimo. L'Autorità precisa che, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di affidamento dello stesso contratto all'impresa "uscente", deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l'esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall'art. 49, comma 4, del Codice. In particolare vanno espressamente evidenziate le ragioni per cui non risultino percorribili alternative
--	--

	di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, sistemi dinamici di acquisizione, aste e cataloghi elettronici, accesso agli atti e della riservatezza).	differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Per cui, stante l'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.
10	<u>Indicazione della sottoscrizione da parte dell'affidatario del DGUE dell'O.E. o di altro modello semplificato di dichiarazione</u>	Per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro , l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.
11	<u>Dichiarazione che sono state effettuate le verifiche sull'aggiudicatario (nel caso di affidamento superiore a 40.000 Euro)</u>	ex art. 94 e ss: per affidamento diretto casellario Anac, DURC, regolarità fiscale
PARTE – C – PROCEDURA APERTA		
1	<u>Dichiarazione che sono presenti le misure per la prevenzione di fenomeni di doppio finanziamento – frode e riciclaggio (CIG – CUP – fatturazione elettronica – CC dedicato)</u>	
2	<u>Attestazione del rispetto del divieto di frazionamento o dichiarazione che trattasi di appalto con unico lotto</u>	
3	<u>Riferimento alla verifica del possesso in capo all'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. (tramite FVOE o verifica sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico)</u>	La stazione appaltante verifica le dichiarazioni rese nel DGUE, tramite l'utilizzo del FVOE sulla piattaforma ANAC o con verifica presso gli enti o soggetti indicati dall'operatore economico Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede a: - alla risoluzione del contratto; - all'escussione della eventuale garanzia definitiva, - alla comunicazione all'ANAC; - sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del

		provvedimento.
4	Assolvimento obbligo pagamento contributo ANAC , ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 (in caso di affidamento superiore a euro 40.000)	Deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022 per il 2023 e Deliberazione ANAC n. 610 del 19.12.2023 per il 2024 riguardanti la rimodulazione dei contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
DISPOSITIVO DELLA DETERMINA (PARTE VALIDA SIA PER PROCEDURE PER "B" CHE PER PROCEDURE "C")		
1	<u>Dispositivo (dopo il "determina"):</u> - indicazione dei lavori servizi o fornitura che si intendono realizzare mediante la procedura aperta ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 36/2023; - indicazione dell'operatore economico scelto sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa; - espresso riferimento all'accertamento del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico scelto - espresso riferimento alla verifica dei costi della manodopera, dell'adeguatezza del CCNL e delle clausole sociali applicate; - affidamento dei lavori al contraente individuato (<i>indicare le modalità di acquisizione, es piattaforma di approvvigionamento digitale...</i>); - indicazione importo dell'affidamento, oltre Iva, e importo per oneri della sicurezza da rischi interferenziali e richiamo alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale indicata nelle premesse e posta a base dell'affidamento; - indicazione della durata dell'affidamento; - riferimento all'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023; - espresso richiamo al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, con la specificazione che il mancato adempimento di tali obblighi è causa di risoluzione immediata del contratto; - indicazione CIG; - indicazione DURC;	Si segnalano le seguenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/23: - art. 17, comma 5: <i>"L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace"</i> - art. 53, comma 1: <i>"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente."</i> - art. 53, comma 4: <i>"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale"</i>. - art. 55: <i>"La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"</i>. - art. 50, comma 6: <i>"Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione"</i>. - art. 50, comma 7: <i>"la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le</i>

- indicazione IBAN; - indicazione delle principali condizioni contrattuali; indicazione della forma del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023).	<i>forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto".</i> In merito alla forma del contratto, l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, in via generale, che il contratto è stipulato, a pena di nullità: in forma scritta • in modalità elettronica; • nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; • in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Soltanto con riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, la menzionata disposizione prevede che il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Nel contratto, da stipulare soltanto dopo l'assunzione della prenotazione di spesa, dovrà essere inserita: - espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; - indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n.136/2010; - riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato). - come allegati, quale parte integrante del contratto i capitolati e computi metrici estimativi, laddove richiamati nelladocumentazione della procedura. In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi alprotocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti conseparata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contrattonel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.).
---	---

2	<u>Assunzione della prenotazione di spesa</u> (O.G.S.) con espressa indicazione - delle relative partizioni di bilancio – PEG deputate alla copertura della spesa; - dell'anno di esigibilità della prestazione; - dell'accertamento della compatibilità, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) dei pagamenti conseguenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.	
3	<u>Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)</u>	L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>"Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP"</i>.
4	<u>Dichiarazione di insussistenza in capo ai sottoscrittori, di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale</u>	L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede: <i>"1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione nella fase di esecuzione.</i> <i>2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i> <i>3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i> <i>5. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati."</i> L'obbligo è anche in riferimento all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012 nonché al Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

		Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.
5	<u>Riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio e quelli di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023</u>	Riportare la seguente dicitura “dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”. L'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Trasparenza dei contratti pubblici” prevede: “1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate. 4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo”. Si segnala che l'ANAC, nella deliberazione n. 264/2023, ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti: - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e

		diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione; - con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione ANAC n. 264/2023.
6	<u>Riferimento alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 9, e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023</u>	Riportare la seguente dicitura <i>"dare atto che si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023"</i>. L'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che <i>"Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo."</i> Il menzionato comma 8, rinvia, a sua volta alle modalità di pubblicazione a livello nazionale stabilite dall'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicazione sulla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante).
7	<u>Indicazione del firmatario dell'atto</u>	tramite programma CIVILIA NEXT
8	<u>Acquisizione del visto di regolarità contabile</u>	tramite programma CIVILIA NEXT